

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CHERTI STEFANO

Seduta del 02/03/2021

### FATTO

1) Il ricorrente lamenta, con riferimento a nn. 9 BFP, serie Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro. In particolare, si tratta di nn. 9 BFP: serie Q/P n. progressivo: 000.020; sottoscritto in data 04.12.1991; n. progressivo: 000.066; sottoscritto in data 08.07.1988; n. progressivo: 000.067; sottoscritto in data 08.07.1988; n. progressivo: 000.079; sottoscritto in data 21.11.1986; n. progressivo: 000.092; sottoscritto in data 01.12.1988; n. progressivo: 000.093; sottoscritto in data 24.01.1989; n. progressivo: 000.126; sottoscritto in data 12.01.1987; n. progressivo: 000.175; sottoscritto in data 03.06.1987; n. progressivo: 000.093; sottoscritto in data 07.03.1989. Dichiara di averne ricevuto il rimborso in data 17.02.2015, 03.06.2016, 08.09.2016, 26.09.2016, 05.10.2016 e 07.03.2019, per un valore complessivo di euro 46.079,06.

2) La parte domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute, nonché il pagamento delle spese legali, quantificate in euro 1.000,00.

3) L'intermediario, costituendosi, ha dichiarato che riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è Q/P istituita con apposito decreto ministeriale del 13 giugno 1986. I BFP per i quali è controversia sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di



capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente.

4) L'intermediario afferma la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso.

## DIRITTO

Come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire, il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione (confermato pure di recente dal Coll. di Coordinamento con Decisione n. 6142 del 3 aprile 2020) di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *“La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”*.

La funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro stampigliato nei buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro del titolo in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte attrice, con riferimento ai buoni oggetto di disputa, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, che l'intermediario dovrà pertanto corrispondere alla parte ricorrente qualora non vi abbia già provveduto e nei limiti della domanda (fermo restando che i rendimenti fino al 20° anno sono quelli riferiti, tramite apposita stampigliatura sul retro, alla serie Q/P).

Dispone, inoltre, stante la documentazione comprovante il pagamento prodotta dall'attore, la liquidazione delle spese per l'assistenza professionale per complessivi 500,00 euro.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**rimborsato. Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 500,00 per spese di assistenza professionale.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO